

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 526/94 DELLA COMMISSIONE del 9 marzo 1994

recante deroga al regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione (2), in particolare gli articoli 14 e 30,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione (3) ha istituito, tra l'altro, le modalità relative alla concessione di anticipi e, in particolare all'articolo 4, paragrafo 3, l'obbligo della costituzione di una cauzione al momento della presentazione della domanda di anticipo; che l'importo della cauzione è stabilito in funzione dell'ammontare degli anticipi fissato per un dato anno, i quali dipendono dall'importo definitivo dell'aiuto compensativo versato per la commercializzazione di banane nel corso dell'anno precedente;

considerando che non è stato ancora possibile stabilire l'importo definitivo dell'aiuto compensativo per il secondo semestre del 1993; che è pertanto opportuno, per la prima domanda di anticipo relativa al 1994 che gli operatori dovranno presentare entro il 10 marzo, istituire una deroga che consenta di costituire la cauzione successivamente e comunque prima del versamento del primo anticipo;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 1994.

considerando che è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, in modo da produrre pienamente gli effetti perseguiti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1858/93, la cauzione relativa alla prima domanda di anticipo per le banane comunitarie commercializzate nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 1994 è costituita anteriormente al pagamento dell'anticipo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

(3) GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 5.